



Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, il quale prevede che le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare, l'articolo 1475, comma 2, il quale prevede che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge n. 46 del 2022, che, nel disciplinare le cariche elettive delle associazioni, prevede, tra l'altro, che le stesse possano essere ricoperte, oltre che da militari in servizio effettivo, anche da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa;

VISTO l'articolo 1, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che non possono aderire alle associazioni di cui alla medesima legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi;

VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge n. 46 del 2022, che, nel disciplinare la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, prevede, tra l'altro, il deposito dello statuto presso il Ministero competente e l'iscrizione in apposito albo, ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7 della medesima legge;

VISTO l'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal medesimo articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

VISTO l'articolo 7, comma 2, primo periodo, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che, per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra



militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

VISTO l'articolo 7, comma 3, primo periodo, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che la delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre;

VISTO l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che la revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'Amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2010, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato “cedolino unico”», pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 293 del 16 dicembre 2010;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

RITENUTO necessario disciplinare le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione operate dall'Amministrazione in base alle deleghe rilasciate dai rispettivi iscritti;

DECRETA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sindacali mensili sulla retribuzione operate dalla Guardia di finanza in base alle deleghe rilasciate dal relativo personale iscritto alle medesime associazioni.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) “legge”, la legge 28 aprile 2022, n. 46;
 - b) “associazione”, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari appartenenti alla Guardia di finanza iscritta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge, nell'apposito albo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, se a carattere interforze, presso il Ministero della difesa;
 - c) “iscritti”, i militari della Guardia di finanza in servizio o in ausiliaria iscritti a un'associazione ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 6, e 8, comma 1, della legge;
 - d) “contributo sindacale”, il contributo che gli iscritti corrispondono, nelle forme previste dall'articolo 7 della legge, all'associazione a cui aderiscono, nella misura determinata dai competenti organi statutari delle associazioni;



- e) “delega”, la delega, esente da imposta di bollo e registrazione, rilasciata dagli iscritti per la riscossione di una quota mensile della retribuzione o del trattamento pensionistico a favore dell’associazione di riferimento, nella misura stabilita dai competenti organi statutari della medesima associazione, ai fini della corresponsione del contributo sindacale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge;
- f) “sistema NoiPA”, la piattaforma nazionale del Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione dei servizi di pagamento delle retribuzioni del personale delle Amministrazioni pubbliche, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 luglio 2012.

Art. 3

Delega per la riscossione del contributo sindacale

1. Gli iscritti in servizio rilasciano delega in favore dell’associazione di appartenenza tramite un apposito applicativo informatico reso disponibile dalla Guardia di finanza, realizzato dal medesimo Corpo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Attraverso l’applicativo di cui al presente comma il medesimo personale provvede a disporre la revoca della delega.
2. L’applicativo di cui al comma 1 consente l’acquisizione delle seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi dell’iscritto (grado, nome, cognome, codice fiscale, sede di servizio);
 - b) denominazione, sede legale e codice fiscale dell’associazione beneficiaria;
 - c) importo della trattenuta sindacale, in misura fissa ovvero in misura percentuale, con indicazione delle voci della retribuzione su cui applicare la medesima percentuale, al netto delle ritenute fiscali e contributive, ai fini del calcolo.
3. La Guardia di finanza comunica, in modalità telematica, all’iscritto e all’associazione beneficiaria della delega l’avvenuta presa in carico dell’autorizzazione ovvero della revoca alla riscossione dei contributi associativi.
4. Gli iscritti in ausiliaria:
 - a) rilasciano delega per operare la trattenuta mensile sul trattamento pensionistico mediante compilazione di un modulo predisposto dall’associazione, che ne cura la trasmissione tramite posta elettronica alla Guardia di finanza, ove sono riportate le informazioni di cui al comma 2 e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
 - b) procede alla revoca della delega di cui alla lettera a) mediante comunicazione scritta da trasmettere, tramite posta elettronica certificata, alla Guardia di finanza e all’associazione interessata.
5. È ammessa un’unica autorizzazione su singola prestazione. Nel caso di richiesta di autorizzazione su una prestazione per la quale risulta già attiva delega ad altra associazione, la nuova autorizzazione produce effetti solo in caso di revoca espressa di quella esistente, nei termini di cui all’articolo 7, comma 3, della legge.
6. Il transito del personale in ausiliaria determina la cessazione di efficacia della delega rilasciata ai sensi del comma 1, che può essere rinnovata in riferimento alla nuova posizione di stato secondo le modalità di cui al comma 4. Le deleghe perdono efficacia e non possono essere rinnovate quando gli iscritti:
 - a) in servizio transitano in una categoria del congedo diversa dall’ausiliaria;
 - b) in ausiliaria transitano, per qualsiasi motivo, in altra categoria del congedo.



7. In caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge, le deleghe rilasciate dai relativi iscritti cessano di avere efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la cancellazione.

Art. 4

Modalità di versamento del contributo sindacale

1. Per gli iscritti in servizio, la Guardia di finanza, in base alle deleghe rilasciate, effettua le trattenute mensili sulla retribuzione e il conseguente versamento su un unico conto corrente bancario o postale intestato all'associazione beneficiaria tramite il sistema NoiPA.
2. Ai fini della riscossione del contributo sindacale di cui al comma 1, le associazioni si accreditano al sistema NoiPA e acquisiscono il codice meccanografico che è tempestivamente comunicato alla Guardia di finanza.
3. Per gli iscritti in ausiliaria, in base alle deleghe rilasciate, la trattenuta mensile è effettuata sul trattamento pensionistico e al conseguente versamento si provvede per il tramite del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di finanza, su un unico conto corrente bancario o postale intestato all'associazione beneficiaria.
4. Le trattenute di cui ai commi 1 e 3 sono effettuate contestualmente alla corresponsione mensile della retribuzione del personale in servizio o del trattamento pensionistico del personale in ausiliaria.
5. La Guardia di finanza comunica alla singola associazione i dati relativi alle deleghe rilasciate e agli importi versati dal personale di cui al comma 3, tramite posta elettronica certificata e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
6. Le coordinate del conto corrente di cui ai commi 1 e 3 e le eventuali variazioni sono comunicate dall'associazione interessata alla Guardia di finanza tramite posta elettronica certificata.

Art. 5

Disposizioni finali

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma,

IL MINISTRO

